

REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA

Approvato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci del 29 Aprile 2022

Capo I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci della Banca Popolare di Fondi - Società Cooperativa, capogruppo del Gruppo Bancario Banca Popolare di Fondi, le modalità di candidatura alle cariche sociali e le modalità di elezione da parte dell'assemblea.

Per quanto non espressamente previsto si intendono richiamate le norme di legge e dello Statuto Sociale riguardanti l'Assemblea della Società e la nomina delle cariche sociali.

Capo II FORMALITA' PRELIMINARI

Art. 2 Avviso di convocazione

La Società, oltre ad espletare le formalità previste dalla legge, dallo Statuto e dalla partecipazione al servizio di gestione accentrata in Monte Titoli, provvede a spedire l'avviso di convocazione dell'Assemblea, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la convocazione, a ciascun Socio che abbia il diritto a partecipare in base a quanto previsto dallo Statuto e dalla legge e ad affiggere detto avviso presso tutte le proprie dipendenze.

Resta inteso che l'eventuale mancato ricevimento da parte di taluno dei soci dell'avviso di cui sopra, per qualsivoglia causa, non inficia in alcun modo la regolarità della convocazione dell'Assemblea effettuata ai sensi di legge e dello Statuto.

Art. 3 Biglietto di ammissione e delega

Unitamente all'avviso di convocazione di cui all'art. 2, viene spedito a ciascun Socio avente diritto ad intervenire il biglietto di ammissione all'Assemblea e lo stampato per l'eventuale rilascio della delega ad altro Socio.

I Soci ancora in possesso dei certificati azionari o che abbiano depositato le azioni presso altro intermediario autorizzato, debbono richiedere apposita "Certificazione di partecipazione al sistema di gestione accentrata Monte Titoli" recante l'indicazione del diritto all'esercizio di partecipazione all'Assemblea. La Società verifica il diritto di partecipazione all'assemblea ai sensi dell'art. 37 della Delibera Consob n. 11768 del 23/12/1998 e successive modificazioni.

Le deleghe, rilasciate nei casi e con le modalità previsti dallo Statuto, debbono essere autenticate da un Pubblico Ufficiale o munite di un visto di autenticità, apposto all'atto della firma da un Dipendente della Società a ciò abilitato e cioè da un Dirigente, da un Funzionario, da un Titolare di Filiale o suo sostituto.

Capo III COSTITUZIONE

Art. 4

Intervento, partecipazione e accesso

Possono partecipare all'Assemblea i Soci in possesso del biglietto di ammissione o della certificazione di partecipazione al sistema di gestione accentrata di cui al precedente art. 3.

La verifica della legittimazione all'intervento in Assemblea avviene nel luogo di svolgimento della riunione da parte di appositi incaricati nominati dal Presidente i quali accertano l'identità ed il possesso dei requisiti necessari per la partecipazione all'Assemblea.

Il Presidente risolve le eventuali contestazioni relative alla legittimazione all'intervento.

Il Presidente è assistito, oltre che da un Segretario e da due Soci scrutatori a norma di Statuto, da persone di sua fiducia, anche non soci, qualora lo ritenga necessario in relazione alla natura degli argomenti all'ordine del giorno.

Possono assistere all'Assemblea, con il consenso del Presidente, esperti finanziari e giornalisti accreditati.

Salvo diversa decisione del Presidente, nei locali in cui si svolge la riunione non possono essere utilizzati apparecchi fotografici o video e similari, nonché strumenti di registrazione di qualsiasi genere e apparecchi di telefonia mobile.

Art. 5

Apertura dei lavori

Il Presidente comunica il numero dei soci intervenuti in proprio o per delega e, accertato che l'Assemblea è regolarmente costituita, dichiara aperti i lavori e dà lettura degli argomenti all'ordine del giorno.

Capo IV DISCUSSIONE

Art. 6

Ordine del giorno

Il Presidente e, su suo invito, coloro che lo assistono illustrano gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Nel porre in discussione detti argomenti il Presidente, sempre che l'Assemblea a maggioranza non si opponga, può seguire un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione e può disporre che tutti o alcuni degli argomenti posti all'ordine del giorno siano discussi in un'unica soluzione.

Art. 7

Interventi e repliche

Il Presidente regola la discussione dando la parola agli Amministratori, ai Sindaci e a coloro che l'abbiano richiesta a norma del presente articolo.

Ogni Socio ha il diritto di prendere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione una sola volta, facendo osservazioni, chiedendo informazioni e formulando proposte.

Coloro che intendono intervenire devono richiederlo al Presidente dopo che l'argomento all'ordine del giorno è stato illustrato e fino a quando il Presidente non ha dichiarato chiusa la discussione sull'argomento stesso.

Il Presidente stabilisce le modalità di richiesta di intervento e l'ordine degli interventi.

Il Presidente e, su suo invito, coloro che lo assistono rispondono agli oratori al termine di tutti gli interventi ovvero dopo ciascun intervento.

Coloro che hanno chiesto la parola hanno facoltà di breve replica e dichiarazione di voto.

Il Presidente, tenuto conto dell'oggetto e della rilevanza dei singoli argomenti posti in discussione, nonché del numero dei richiedenti la parola, predetermina la durata degli interventi e delle repliche al fine di garantire che l'Assemblea possa concludere i propri lavori in un'unica riunione. Prima della prevista scadenza del termine dell'intervento o della replica, il Presidente invita l'oratore a concludere.

Art. 8

Poteri del Presidente

Al fine di garantire un corretto svolgimento dei lavori e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti, il Presidente può togliere la parola qualora l'intervenuto parli senza averne la facoltà o continui a parlare trascorso il termine massimo di intervento predeterminato dal Presidente.

Il Presidente può togliere la parola, previo richiamo, nel caso di manifesta non pertinenza dell'intervento all'argomento posto in discussione.

Il Presidente può togliere la parola in tutti i casi in cui l'intervenuto pronunci frasi o assuma comportamenti sconvenienti o ingiuriosi, in caso di minaccia o di incitamento alla violenza e al disordine.

Qualora uno o più intervenuti impediscano ad altri la discussione oppure provochino con il loro comportamento una situazione di chiaro ostacolo al regolare svolgimento dell'Assemblea, il Presidente richiama all'ordine e all'osservanza del regolamento. Ove tale richiamo risulti vano, il Presidente può disporre l'allontanamento dalla sala della riunione per tutta la fase della discussione delle persone precedentemente ammonite.

Art. 9

Sospensione dei lavori

Nel corso della riunione il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità, può sospendere i lavori per un breve periodo, motivando la decisione.

Capo V
VOTAZIONE

Art. 10

Votazione

Prima di dare inizio alle operazioni di voto, il Presidente riammette all'Assemblea gli esclusi a norma dell'art. 8 del presente regolamento.

Il Presidente può disporre, prima dell'apertura della discussione, che la votazione su ogni singolo argomento intervenga dopo la chiusura della discussione su ciascuno di essi, oppure al termine della discussione di tutti o alcuni degli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente stabilisce prima dell'apertura della discussione le modalità di espressione, di rilevazione e di computo dei voti e può fissare un termine massimo entro il quale deve essere espresso il voto. Nelle sue determinazioni il Presidente tiene conto del disposto degli articoli dello statuto sociale relativi alla validità delle deliberazioni dell'Assemblea.

Al termine delle votazioni il Presidente, avvalendosi del Segretario e dei due Soci scrutatori, effettua lo scrutinio e dichiara all'Assemblea i risultati delle votazioni.

Capo VI
CHIUSURA

Art. 11

Chiusura dei lavori

Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e la relativa votazione, il Presidente dichiara chiusa la riunione.

Capo VII
MODALITA' DI CANDIDATURA ALLE CARICHE SOCIALI

Art. 12

Requisiti e condizioni alle candidature

Gli amministratori ed i sindaci debbono essere scelti tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa pro tempore vigente, come indicato negli articoli dello Statuto relativi alla Composizione e nomina del Consiglio di Amministrazione e alla nomina del Collegio Sindacale.

All'assemblea dei soci è preventivamente fornita adeguata informativa della Politica di idoneità adottata da ciascun organo sui requisiti e criteri di idoneità dei propri componenti.

In ipotesi di rinnovo, anche parziale, del Consiglio di Amministrazione -fermo restando per ciascun candidato il possesso dei requisiti previsti richiamati dall'articolo dello Statuto relativo alla Composizione e nomina del Consiglio di Amministrazione- il Consiglio di Amministrazione, in conformità alle disposizioni di Vigilanza bancaria, provvede preventivamente ad individuare la composizione quali- quantitativa ritenuta ottimale e definisce il profilo dei candidati ritenuti idonei ad assicurarla.

Art. 13

Modalità di candidatura alle cariche

Le candidature alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dall'articolo dello Statuto riguardante la Composizione e nomina del Consiglio di Amministrazione, sono proposte dal medesimo Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea, a mezzo del Presidente; ulteriori proposte alternative formulate da un socio o più di un socio congiuntamente non possono eccedere il numero di componenti del Consiglio di Amministrazione che si chiede di ricoprire per l'organo nella medesima tornata; ciascun candidato può essere proposto solo per una delle cariche sociali previste, pena l'ineleggibilità a tutte le cariche.

In sede di rinnovo dei componenti del Collegio Sindacale, sia le candidature proposte in occasione dell'Assemblea dal Consiglio di Amministrazione a norma dell'articolo dello Statuto relativo alla nomina del Collegio Sindacale, a mezzo del Presidente, sia le proposte alternative di candidature formulate da un socio o più di un socio congiuntamente devono riguardare l'intero organo (tre sindaci effettivi e due supplenti), in possesso dei prescritti requisiti.

In sede di rinnovo dei componenti del Collegio dei Probiviri, sia le candidature proposte in occasione dell'Assemblea dal Consiglio di Amministrazione a mezzo del Presidente, sia le proposte alternative di candidature formulate da un socio o più di un socio congiuntamente devono riguardare l'intero organo (tre probiviri effettivi e due supplenti).

Le proposte di nomina formulate da Soci devono essere presentate presso la sede sociale, anche da uno solo dei soci proponenti, a mezzo raccomandata a/r o PEC almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione e devono contenere:

- la sottoscrizione di tutti i soci presentanti, autenticata da Notaio o altro Pubblico Ufficiale a ciò abilitato, le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le candidature, con l'indicazione dei dati identificativi, dagli estremi del documento di identità e dalla copia dello stesso;
- un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, ai sensi della normativa vigente e della Politica di idoneità adottata da

ciascun organo sui requisiti e criteri di idoneità dei propri componenti, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società;

- il curriculum professionale dei candidati, sottoscritto dagli interessati, volto a identificare per quale profilo teorico, tra quelli preventivamente indicati dalla banca ciascuno di essi risulta adeguato;
- le valutazioni svolte in ordine all'idoneità dei nominativi proposti ad assicurare la composizione quali-quantitativa dell'Organo ritenuta ottimale, o le motivazioni di eventuali differenze rispetto a quest'ultima;
- le dichiarazioni con le quali ogni candidato accetta, con firma autenticata da Notaio o altro Pubblico Ufficiale a ciò abilitato, la propria candidatura ed attesta altresì, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità, il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale per ricoprire la carica di amministratore o sindaco della Banca, compresi, se del caso, quelli d'indipendenza ai sensi di legge e di statuto.

Le candidature presentate senza l'osservanza delle modalità che precedono sono considerate come non presentate.

Il Comitato degli Amministratori Indipendenti, nominato dal Consiglio di Amministrazione della Banca, esprime il proprio parere in ordine alla rispondenza delle candidature presentate da Soci alla composizione quali-quantitativa ottimale degli Organi da rinnovare.

Il Presidente proporrà all'Assemblea nei termini di legge previsti -per ogni Organo da rinnovarsi in tutto o in parte- le candidature proposte dal Consiglio di Amministrazione e -in ordine progressivo per data e ora di presentazione- quelle presentate da Soci nelle modalità sopra descritte e valutate ammissibili, in base allo Statuto, al presente Regolamento ed alla politica di idoneità degli Organi.

Art. 14 Modalità di votazione

Le votazioni per le cariche di Amministratore avvengono con le modalità previste dall'articolo dello Statuto relativo alla composizione e nomina del Consiglio di Amministrazione, risultando eletti i nominativi che hanno ricevuto più voti, e ferma restando la verifica dei requisiti post nomina, come da normativa vigente.

In base a quanto previsto dal suddetto articolo, ove dalla elezione mediante il computo dei voti nella composizione risultante del Consiglio non siano rispettati sia la presenza di amministratori indipendenti che l'equilibrio tra i generi almeno nella misura minima richiesta dalle disposizioni di legge, regolamentari e di vigilanza pro tempore vigenti, si intende nominato nell'organo il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti a condizione che risulti altresì in possesso dei prescritti requisiti; in mancanza, subentrerà automaticamente il candidato che, seppure abbia riportato un numero di voti inferiore, possa vantare i prescritti requisiti, e così successivamente fino a che non si individui un candidato idoneo nel senso predetto.

La proposta di candidati alla carica di componenti del Collegio Sindacale presentata dal Consiglio di Amministrazione e le eventuali ulteriori proposte di candidati presentate da un socio o più di un socio congiuntamente vengono votate unitariamente.

Qualora, in base a quanto previsto dall'articolo dello Statuto relativo al Collegio Sindacale, ove dalla elezione di candidati proposti da un socio o più di un socio congiuntamente, nella composizione risultante del Collegio non sia rispettato l'equilibrio tra i generi almeno nella misura minima richiesta dalle disposizioni di legge, regolamentari e di vigilanza pro tempore vigenti, subentreranno automaticamente i candidati, in blocco, della proposta che, seppure abbia riportato un numero di voti inferiore, possa essere idonea ad assicurare il prescritto requisito, e così successivamente fino a che non si individuino i candidati, in blocco, di una proposta idonea nel senso predetto.

Capo VIII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 Disposizioni finali

Oltre a quanto previsto nello statuto e nel presente regolamento, il Presidente può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno per garantire un corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti.

Il Presidente può indicare disposizioni specifiche di svolgimento dei lavori Assembleari, anche nella loro fase preliminare, laddove -in base a circostanze individuate e disciplinate dalla normativa pro tempore applicabile- questi debbano svolgersi in modalità diverse dalla convocazione in presenza.